



COMUNE DI URBINO

SETTORE CULTURA - TURISMO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLO STREET FOOD NEI GIORNI 25, 26 E 27 MAGGIO 2018 ED UNA AL CIOCCOLATO NEI GIORNI 9,10 E 11 NOVEMBRE 2018

CIG Z4822E5292

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Urbino intende affidare il servizio di organizzazione, promozione e gestione di una manifestazione dedicata allo Street Food nei giorni 25,26 e 27 maggio 2018 ed una dedicata al cioccolato nei giorni 9, 10 e 11 novembre 2018, così come di seguito specificate:

- Street Food negli spazi di Borgo Mercatale con almeno 15 espositori e momenti di intrattenimento e animazione per bambini, nei giorni 25,26 e 27 maggio 2018 in orari da concordare con l'Amministrazione (vedi planimetria con area contrassegnata per la disposizione dei truck);
- Festa del Cioccolato negli spazi di piazza delle erbe e piazza della Repubblica con almeno 8 espositori e animazione per bambini giorni 9,10 e 11 novembre 2018 (vedi planimetrie Piazza della Repubblica e Piazza delle Erbe);

L'allestimento degli espositori dovrà essere gradevole e bene inserito nell'ambiente circostante; i mezzi o le strutture utilizzate per la vendita e la somministrazione degli alimenti dovranno avere un'immagine decorosa e dovranno essere esteticamente compatibili col luogo in cui saranno collocati, in particolare per lo Street Food le postazioni dovranno essere costituite da api, roulotte anni '60 e camioncini vintage o simili.

Per quanto sopra si richiede che la domanda di partecipazione sia corredata, per ciascuna manifestazione, di una planimetria descrittiva del posizionamento sui diversi spazi individuati e materiale fotografico relativo all'allestimento delle strutture.

ART. 2 INDICAZIONI TECNICHE

L'Amministrazione Comunale richiede che le strutture siano montate, allestite e operative nelle aree sopra indicate entro le ore 16,00 del giorno di inizio manifestazione 2018.

Nell'allestimento delle strutture dovranno essere garantiti gli spazi per la sosta dei mezzi di soccorso in servizio durante la manifestazione.

2.1 OBBLIGHI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Per la realizzazione di quanto sopra esposto, la Ditta aggiudicataria provvederà a proprio carico alle spese di:

- allestimento e disallestimento dell'area della manifestazione;
- le attrezzature per la preparazione dei cibi, la conservazione e la vendita;

- la sicurezza dell'area, dei propri allestimenti e dei prodotti ivi conservati;
- personale adibito allo stoccaggio della merce e alla pulizia interna dell'area della manifestazione;
- allaccio elettrico che consenta a tutti gli espositori di avere energia elettrica per quanto necessario - l'impianto elettrico dovrà rispettare tutte le normative vigenti in materia e i bordi a terra andranno opportunamente schermati (si richiede presenza di un elettricista h 24 per emergenze);
- i consumi (acqua ed energia elettrica);
- promozione dell'evento;
- “safety” e “security”, così come richiesto dalla Circolare del Ministero dell'Interno – Circolare Gabrielli del 7 giugno 2017 in occasione di eventi e manifestazioni a carattere pubblico;
- verifica che ogni installazione o struttura rispetti la normativa vigente e manlevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da non corrette installazioni o montaggi;
- incarico di stesura delle relazioni tecniche sul corretto montaggio delle attrezzature ai sensi del D.M.19.08.1996 Titolo IX ss.mm.ii. “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizi dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
- certificazioni tecniche di tutte le strutture utilizzate;
- presentazione della documentazione SCIA a proprio nome, per manifestazioni a carattere temporaneo e somministrazione di alimenti e bevande, presso il competente ufficio comunale - SUAP;
- apposita copertura assicurativa, anche con riferimento ad eventuali danni a terzi;
- ripristino dei luoghi a fine manifestazione;

Nell'allestimento delle strutture dovranno essere garantiti gli spazi per un eventuale transito/intervento di mezzi di soccorso e per il pubblico.

Il soggetto aggiudicatario dovrà farsi carico di accertarsi che gli espositori siano in regola con le normative vigenti in materia, con particolare riferimento alla normativa igienico sanitaria.

Si precisa inoltre che le spese previste per ogni altra proposta o attività che le Ditte formuleranno in aggiunta a quanto richiesto dal presente avviso pubblico e che verrà valutata nell'ambito del progetto presentato, saranno a carico della Ditta stessa.

2.2 OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Saranno a carico dell'Ente quanto a seguito elencato:

- il patrocinio all’iniziativa e il relativo utilizzo del logo istituzionale;
- l’occupazione gratuita del suolo pubblico di Borgo Mercatale per lo Street Food e di Piazza della Repubblica e di Piazza delle Erbe per la Festa del Cioccolato;
- collaborazione del Comune di Urbino per una comunicazione integrata, quali comunicati e conferenza stampa;
- messa a disposizione e pulizia di servizi igienici in loco;
- supporto logistico;
- area stoccaggio rifiuti e successivo smaltimento;
- messa a disposizione di transenne, se necessarie, per quanto disponibili;
- il rilascio di tutte le autorizzazioni ed i permessi necessari al fine della realizzazione della manifestazione;

ART. 3 REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE

Aver effettuato/organizzato – a regola d’arte – negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, almeno 10 giornate concernenti l’organizzazione di iniziative enogastronomiche. Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

ART. 4 INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO E ANIMAZIONE

Il Gestore dovrà riservare porzioni degli spazi per attività di intrattenimento ed animazione come verranno descritte nell'apposito progetto. Resta inteso che tutti gli adempimenti relativi alle attività di intrattenimento e animazione ed in particolare quelli relativi all'acquisizione delle necessarie agibilità e autorizzazioni (ove prescritte), al pagamento della S.I.A.E. (ove dovuto), alla copertura assicurativa, nonché tutte le connesse responsabilità. Qualora ritenuto opportuno l'Amministrazione potrà mettere a disposizione dell'organizzatore un palco modulabile (max 8 x 8).

ART. 5 ACCESSO ALL'AREA ESPOSITIVA – CARICO E SCARICO MERCI

Per l'accesso alle aree espositive, da parte degli espositori, devono essere rispettate il Gestore dovrà preventivamente concordare gli orari con il Settore Attività Produttive. All'interno delle aree di svolgimento delle manifestazioni non è consentita la sosta degli automezzi i quali, effettuate le operazioni di carico e scarico nelle fasce orarie concordate, dovranno essere parcheggiati altrove a cura e spese degli espositori.

Sarà cura del gestore informare puntualmente gli espositori delle prescrizioni di cui al presente articolo la cui inosservanza verrà sanzionata a norma di legge.

ART. 6 VALORE CONCESSIONE E CANONE PARTECIPAZIONE

Il valore della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 50/2016, stimato sui dati elaborati durante il primo anno di sperimentazione dello Street Food e su alcune ipotesi legate alla realizzazione di una Festa del Cioccolato, sono pari ad euro 30.000,00 oltre Iva. Gli incassi derivanti dall'attribuzione degli spazi verranno introitati direttamente dal gestore, secondo tariffe stabilite direttamente dallo stesso in relazione al piano economico delle due manifestazioni.

Il canone totale per la gestione del servizio di organizzazione di entrambe le manifestazioni posto a base di gara è di Euro 500,00 oltre Iva, tale importo minimo sarà oggetto di offerta in aumento;

ART. 7 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E GESTIONE DELLE MANIFESTAZIONI

Sono a carico del gestore tutte le attività e le spese connesse all'organizzazione, promozione e gestione nonché gli impegni assunti in sede di offerta di gara, ed in particolare:

- a) selezione degli espositori che deve avvenire, relativamente allo svolgimento dell'attività di vendita, previo accertamento del possesso, da parte dei medesimi, dei requisiti morali e professionali previsti dalle vigenti normative in materia, nonché dei requisiti igienico sanitari richiesti per il commercio dei prodotti alimentari;
- b) collocazione dei singoli operatori nelle aree espositive. Il gestore ha l'obbligo di procedere alla collocazione degli espositori nelle diverse aree espositive;
- c) obbligo di fornitura ed impianto degli allestimenti tecnici connessi allo svolgimento della manifestazione, ivi incluso il montaggio e smontaggio delle strutture, ed adempimenti connessi agli impianti elettrici meglio specificati;
- d) obbligo di svolgere il servizio di segreteria, relativamente a ciascuna manifestazione (contatti con gli espositori, raccolta adesioni, informazioni, inviti, comunicazioni concernenti la manifestazione, comunicazione);
- e) obbligo di attuare il progetto per intrattenimento ed animazione presentato in sede di gara, nel rispetto delle modalità e tempi precisati nel progetto medesimo;
- f) obbligo di attuare il progetto di comunicazione e valorizzazione presentato in sede di gara, nel rispetto delle modalità e tempi precisati nel progetto medesimo;
- g) obbligo di attuare il piano di valutazione della qualità del servizio presentato in sede di gara, nel rispetto delle modalità e tempi precisati nel progetto medesimo;
- h) obbligo di provvedere al servizio di vigilanza notturna degli stands espositivi;
- i) obbligo di assicurare il corretto svolgimento della manifestazione ed il rispetto – anche da parte degli espositori - delle modalità e prescrizioni contenute nel presente disciplinare, nonché delle

vigenti normative in materia di sicurezza del lavoro, anche con riferimento a rischi di natura interferenziale.

l) obbligo di assicurare un servizio di assistenza sanitaria di primo soccorso mediante la presenza, durante lo Street Food, di non meno di un'ambulanza che deve stazionare nell'area interessata dalla manifestazione, almeno nelle seguenti fasce orarie: sabato dalle ore 19.00 alle ore 24.00;

m) obbligo di presentare, entro e non oltre il 15 dicembre 2018, una relazione scritta nella quale sia riportato un dettagliato resoconto delle manifestazioni per quanto concerne le edizioni del relativo periodo, con particolare riferimento al rispetto di tutti gli impegni assunti in base a quanto previsto nel presente capitolato tecnico. Nella relazione dovrà essere altresì specificato, il numero degli espositori che hanno partecipato, il numero dei posteggi occupati, l'importo delle quote riscosse in ciascuna area occupata.

n) obbligo di prestare garanzia e assicurazione secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.

o) obbligo di versare al Comune il canone offerto in sede di gara prima della stipula del contratto

ART. 8 SPESE A CARICO DEL COMUNE

Nessuna spesa è a carico del Comune

ART. 9 ULTERIORI PRESCRIZIONI PER GLI ESPOSITORI E PER IL GESTORE

Il gestore è tenuto ad informare puntualmente tutti gli espositori che partecipano delle modalità di svolgimento della manifestazione e di invitare e diffidare gli stessi al rispetto ed osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) obbligo di attenersi al rispetto degli orari e modalità di svolgimento del mercatino previste nel presente disciplinare, comprese le prescrizioni di cui all'art. 6 concernenti l'accesso alle aree espositive ed il carico e scarico merci;

b) obbligo di mantenere pulita l'area espositiva occupata, durante lo svolgimento della manifestazione, e di sgomberare il posteggio al termine, lasciando l'area libera da rifiuti, carte, cartoni e quant'altro;

c) obbligo di rispettare le norme di sicurezza relative al funzionamento dell'impianto elettrico installato presso ciascuno stand espositivo, nonché di osservare tutte le prescrizioni di cui all'art. 10 con accollo, da parte dell'espositore, di ogni responsabilità per danni prodotti a persone o cose conseguenti ad eventuali disfunzioni o irregolarità;

d) obbligo di rispettare, nell'esercizio dell'attività di vendita, tutte le disposizioni vigenti in materia.

Il gestore deve assicurare il rispetto, da parte degli espositori, degli adempimenti e prescrizioni di cui sopra e risponde della mancata osservanza degli obblighi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo. Nei casi in cui venga accertata

la violazione dei suddetti obblighi, si applica quanto previsto al successivo art. 12.

ART. 10 REVOCA

E' facoltà del Comune di revocare l'affidamento nel caso in cui venga accertato che il numero dei posteggi occupati risulti inferiore al numero minimo previsto: n. 15 per Street Food per ciascuna giornata, n. 8 per Festa del Cioccolato per ciascuna giornata;

ART. 11 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

Il concessionario si impegna al rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla tutela del personale addetto.

In particolare lo stesso è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare (ma non esclusivo) riferimento al D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. e dovrà istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

In relazione alla tipologia del servizio da svolgere lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di adeguati dispositivi di protezione individuale e collettivi e di indumenti idonei a garantire la massima sicurezza.

Dovrà inoltre adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. Il personale dovrà essere sottoposto a regolare sorveglianza sanitaria, secondo quanto previsto per legge.

Il concessionario è il solo e unico responsabile dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/08 e ss.mm.ii. e pertanto avrà l'obbligo di istruire tutti gli addetti al servizio sui rischi specifici propri della loro attività lavorativa, nonché, attivare tutte le misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente sia relative alla corretta gestione delle attività che delle eventuali emergenze.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico del concessionario, il quale ne è il solo responsabile.

Il concessionario ha, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, l'obbligo assoluto:

- di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue il servizio, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;

- di applicare, ancorché non aderente alle associazioni firmatarie, nei confronti dei lavoratori dipendenti, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere regolarmente le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui il contratto fa riferimento.

Il concessionario applica altresì il contratto e gli accordi integrativi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 12 DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)

Non è richiesto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 9.4.2008 n. 81, non ricorrendone i presupposti, in quanto non sono presenti significativi rischi da interferenze, dal momento che il servizio viene svolto su pubblica via o su strade aperte al pubblico. Conseguentemente i costi della sicurezza sono pari a zero.

ART. 13 RESPONSABILITÀ

Il concessionario dovrà impegnarsi a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità civile e per danni arrecati a terzi durante il periodo di concessione e s'impegna a sollevare e tenere indenne il Comune ed i propri pubblici dipendenti da ogni richiesta od azione da chiunque intentata, da qualsiasi controversia e responsabilità di risarcimento danni o indennizzi a terzi e da quanto altro potesse trarre origine direttamente o indirettamente dall'attività oggetto del servizio.

L'operatore economico affidatario dovrà rispettare e far rispettare gli obblighi e le prescrizioni indicate.

Il soggetto incaricato dell'organizzazione e della gestione assume in proprio ogni responsabilità civile e penale che possa derivare, ai sensi di legge, dall'espletamento delle attività richieste dal presente avviso.

Il soggetto incaricato dell'organizzazione e gestione, dovrà stipulare una polizza assicurativa, a beneficio dell'Amministrazione Comunale e dei terzi con validità fino al termine della mostra mercato oggetto del presente bando, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo

svolgimento di tutte le attività affidate. In particolare detta polizza, che dovrà avere un massimale, per singolo sinistro, pari a € 500.000,00, tiene indenne l'Amministrazione Comunale, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il soggetto incaricato e gli operatori della mostra mercato possano arrecare all'Amministrazione Comunale, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui in convenzione, anche con riferimento a servizi e attività aggiuntive da realizzarsi.

Dovranno essere compresi in garanzia i danni alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione delle attività ed a quelle sulle quali si eseguono le attività medesime, nonché tutti i danni alle cose riconducibili ai servizi richiesti.

ART. 14 DECADENZA

Si procederà alla decadenza della concessione con conseguente risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile in caso di:

- Insolvenza o fallimento del concessionario;
- Cessione del contratto o sub-concessione;
- Violazione delle norme previdenziali, assicurative, contributive, fiscali, antinfortunistiche in materia di gestione del personale, qualora queste non siano di lieve entità oppure non siano giustificate con motivazioni che l'Amministrazione ritenga ragionevoli ed idonee a sostenere un giudizio di scusabilità della violazione;
- Carenze, debitamente accertate e contestate, tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio.

ART. 15 PENALITÀ

Le clausole contenute nel presente capitolato sono tutte obbligatorie e vincolanti.

Qualora vengano riscontrate inadempienze contrattuali o il servizio non venga svolto in maniera conforme alla concessione il Comune provvederà ad inviare formale contestazione a mezzo raccomandata postale o raccomandata a mano o fax, diffidando il Concessionario a rimuovere gli inadempimenti contestati o ad adottare le misure più idonee affinché il servizio venga svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti nel presente capitolato.

La violazione di qualunque disposizione contenuta nelle presenti condizioni generali o nel conseguente contratto, così come il compimento da parte dell'affidatario di comportamenti positivi o negativi che abbiano compromesso o comunque possano compromettere il servizio oggetto di affidamento daranno facoltà all'Amministrazione Comunale di adottare le sanzioni adeguate nonché, a seguito di una prima contestazione scritta, la legittimazione a recedere dal contratto senza alcun preavviso e senza che l'affidatario nulla abbia a pretendere.

E' fatto salvo comunque il maggior danno eventualmente causato.

Il concessionario si impegna a rispettare il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (codice generale) approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 ed il codice di comportamento del Comune di Urbino, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 163/2013, disponibili nella sezione on line "Amministrazione Trasparente" del sito comunale al link http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_marche/_urbino/010_dis_gen/020_att_gen/. Il contratto si risolve di diritto in caso di violazione degli obblighi inseriti nei due codici comportamentali sopra menzionati. Il concessionario dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Urbino nei confronti dello stesso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 16 CONTROLLI

L'amministrazione comunale si riserva il controllo sulla regolarità nello svolgimento del servizio a mezzo propri funzionari e del dipendente Comando di Polizia Municipale.

ART. 17 – INFORMAZIONI GENERALI

L'operatore economico affidatario, a garanzia dell'esatto adempimento contrattuale, dovrà costituire apposita garanzia fidejussoria di € 3.000,00 a mezzo fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve inoltre avere validità fino al 30.11.2018.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della gestione e cessa di avere effetto solo con lo svincolo da parte del Comune.

Da tale garanzia fidejussoria il Comune potrà decurtare le seguenti somme:

- somme necessarie per il rimborso dei danni causati al patrimonio pubblico;
- penali per la mancata o irregolare effettuazione della manifestazione per qualunque causa esclusa solo la forza maggiore nella misura di € 200,00 ogni giornata;

L'affidatario del servizio dovrà inoltre stipulare la polizza assicurativa per responsabilità civile prevista

Canone offerto:

L'operatore economico affidatario dovrà corrispondere al Comune il canone offerto prima della stipula del contratto.

Spese contrattuali: Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto di affidamento del servizio sono a carico dell'operatore affidatario.

Indicazioni sull'affidamento del servizio:

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, l'Amministrazione Comunale non assumerà verso di questa alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la procedura in questione e ad essa necessari o da essa dipendenti avranno conseguito piena efficacia con la stipula del contratto da parte della Responsabile del Settore Cultura, Turismo e Attività Produttive.

L'affidamento del servizio verrà revocato e resterà senza effetto, qualora l'affidatario abbia reso dichiarazioni false; non ottemperi a quanto previsto dal Capitolato o dall'offerta economica; ovvero negli altri casi previsti dalla legge, fatto salvo ogni diritto del Comune.

ART. 18 - PRECISAZIONI E RISERVE

Si precisa che è obbligatorio, a pena d'esclusione, indicare un numero di fax o di PEC al quale saranno inviate tutte le eventuali comunicazioni relative alla presente procedura.

ART. 18. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 anche in virtù della determinazione dell'AVCP n° 4/2011 "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010".

ART. 19 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs.n.196/03, il Responsabile del Settore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio medesimo.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

ART. 20 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente disciplinare la competenza è esclusivamente quella del Foro di Urbino.